



Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso

Settore Fiscalità Indiretta e Procedure
Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti

Roma,

Al Ministero delle politiche agricole
Alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e
internazionali
Direzione Generale della pesca
marittima e dell'acquacoltura
Via dell'Arte, 16

00144 ROMA

Prot. 2009/131505

**OGGETTO: Tassa sulle concessioni governative per la licenza di pesca
professionale - Richiesta chiarimenti**

Con nota prot. n. 19010 del 18 giugno 2009, codesto Ministero ha chiesto chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa sulle Concessioni Governative dovuta per il rilascio o il rinnovo delle licenze di pesca.

In particolare l'istante ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini della tassa sulle concessioni governative, di alcune variazioni cosiddette "sostanziali" della licenza di pesca, tali da giustificare in passato l'emaneazione di un nuovo atto e attualmente realizzate mediante la semplice annotazione sulla licenza originaria.

L'istante ha chiesto altresì di conoscere quale sia il periodo di validità del pagamento della tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca, specialmente nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1999, nelle more del rilascio della predetta licenza, sia

rinnovata al richiedente, "per il periodo di validità della tassa di concessione governativa, connesso alla licenza", un'attestazione provvisoria.

Al riguardo l'istante rappresenta che il decreto 26 luglio 1995 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (ora Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali) disciplina il rilascio delle licenze di pesca; l'articolo 2 stabilisce, in particolare, che la predetta licenza "... è rilasciata dal Ministero all'interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca..." (articolo 2, comma 1), "...è valida per un periodo di otto anni ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato" (articolo 2, comma 3).

Le norme del citato decreto dettano altresì le regole da seguire nei casi di rinnovo, sostituzione ed aggiornamento della licenza, nonché al fine di apportare eventuali variazioni o semplici rettifiche di errori materiali sulle licenze medesime.

Per quel che interessa in questa sede, l'articolo 6, comma 5, del citato DM 26 luglio 1995, individua alcune ipotesi di sostituzione della licenza, ossia dei casi in cui, per effetto della variazione da apportare, nasce un nuovo titolo amministrativo, diverso da quello originario; in particolare la norma da ultimo citata stabilisce che "la licenza è sostituita in caso di:

- a) morte dell'interessato, se persona fisica;
- b) trasferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese di pesca di altra capitaneria;
- c) trasferimento di iscrizione della nave ad altro ufficio; la previsione non si applica per le unità abilitate alla draga idraulica;
- d) variazione degli elementi indicati nell'allegato B di cui all'articolo 4.

Sotto il profilo fiscale, dal combinato disposto degli articoli 1 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 641 (recante la "Disciplina delle Tasse sulle Concessioni Governative") ed 8 dell'annessa tariffa, risulta che la tassa di concessione governativa è dovuta, in generale, per il rilascio della "Licenza per la pesca professionale marittima (...): per ogni unità adibita..." nella misura di € 404,00.

Il Ministero delle Finanze, con circolare del 27 novembre 2000, n. 214, ha già fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità applicative del tributo anche con riferimento ai casi di rinnovo, richiesta di duplicati ovvero sostituzione delle licenze, specificando, in particolare, che mentre nei casi di aggiornamento della licenza non è dovuto alcun nuovo tributo, il presupposto impositivo sorge e la tassa di concessione governativa deve essere nuovamente corrisposta in tutti i casi di *"mutamenti sostanziali"* della licenza che rendano necessaria la sua *sostituzione* e la conseguente emanazione di un nuovo "titolo" amministrativo.

Rispetto a tali chiarimenti, l'istante fa presente che con il decreto 22 gennaio 2004 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, al fine di semplificare le procedure amministrative, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina dettata per il rilascio delle licenze di pesca; in particolare, all'articolo 1, è stato previsto che *"Il comandante dell'Ufficio di iscrizione delle navi da pesca, in aggiunta alle rettifiche di errori materiali di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, apporta sulla licenza ogni variazione riguardante i dati relativi all'impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprietà"*.

In definitiva, in forza della sopra citata disposizione, in taluni casi, sul documento già esistente e in corso di validità, oltre alle rettifiche già previste dall'articolo 7 del decreto 26 luglio 1995, possono essere apportate anche le variazioni espressamente contemplate dalla medesima disposizione; di tali variazioni, quella relativa all'ufficio marittimo di iscrizione della nave si configura, tuttavia, come una variazione "sostanziale", la quale avrebbe dato luogo, sulla base del richiamato articolo 6 del decreto 26 luglio 1995, non ad una semplice annotazione, ma alla emissione di un nuovo documento amministrativo.

Alla luce del mutato quadro normativo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali chiede di confermare che nei casi di variazione dell'ufficio di iscrizione della nave, da annotare semplicemente sul documento esistente, pur in assenza di un nuovo documento, è dovuta una nuova tassa di concessione governativa.

Al riguardo, nel condividere la soluzione prospettata dall'istante, si fa presente che al mutamento dell'ufficio marittimo di iscrizione della nave corrisponde, secondo le previsioni espresse nel decreto ministeriale 26 luglio 1995, l'emanazione di un nuovo "titolo amministrativo", anche quando materialmente non venga emesso alcun nuovo documento.

La possibilità di non emettere un nuovo documento, provvedendo invece ad una annotazione sul titolo originario, è stata infatti prevista solo al fine di semplificare e accelerare gli adempimenti amministrativi, ma non esclude la natura sostanziale della variazione apportata, tale da imprimere un carattere di novità alla licenza.

In queste ipotesi, pertanto, si realizza il presupposto di applicazione della tassa sulle concessioni governative, che risulta di conseguenza dovuta nei modi e nella misura previsti dal citato articolo 8 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972.

In ordine al secondo quesito posto dall'istante, relativo al periodo di validità della tassa di concessione governativa pagata in occasione del rilascio della licenza, si osserva che l'articolo 2 del DPR n. 641 del 1972 al comma 1 stabilisce che *"La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato"*; il successivo comma 2 prevede, invece, che *"La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere"*.

Ciò premesso, è evidente che la tassa sulle concessioni governative è corrisposta per l'emanazione della licenza di pesca; il tributo, pertanto, non dovrà essere nuovamente assolto fino al momento della naturale scadenza del titolo abilitativo, salvo che, come sopra chiarito, non si verifichi un'ipotesi di mutamento sostanziale della licenza che dia luogo alla emanazione, anche solo virtuale, di un nuovo titolo amministrativo.

Nel caso in cui al soggetto richiedente venga rilasciata l'attestazione provvisoria, in attesa della definitiva emanazione della licenza di pesca, è dovuta comunque la tassa sulle concessioni governative.

La tassa, peraltro, non dovrà essere nuovamente pagata al momento del rilascio della licenza in quanto la licenza stessa in sostanza copre anche il periodo di utilizzo dell'attestazione provvisoria.

Ciò comporta, che il periodo di validità della licenza di pesca vera e propria dovrà avere una durata tale da non superare, sommata al periodo di utilizzo della attestazione provvisoria, gli otto anni.

cf

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Busa
